

Nr. 88 Reg. Anno 2000

Accesso per diritti di  
Segreteria L. 213068

Corato, 17.1.2000  
L'EDIZIONE CON LA  
*[Signature]*

# COMUNE DI CORATO

(Provincia di Bari)

Rep. n. 843



## LOCAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 27 del mese di dicembre, nella  
Residenza Municipale avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Innanzi a me dott. Francesco Sannicandro, Segretario Generale del Comune  
di Corato, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dott.ssa Maria Fiore, nata il 17.12.1936 a Corato e domiciliata per la sua  
funzione presso il Comune, Sede Municipale del Comune di Corato, nella  
qualità di Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione Settore AA.GG. del Comune di  
Corato, abilitato alla firma dei contratti del settore de quo, ai sensi  
dell'art.86, comma 2, dello Statuto del Comune di Corato, la quale dichiara  
di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale  
che rappresenta.

C.F. 83001590724


2) Sig.ra Piccarreta Teresa, nata il 7.1.1940 a Corato, residente in Roma e  
domiciliata in Corato a Via Serrone di Cristo a.c. civ.25.

C.F. PCC TRS 40A47 C983U

Comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo e senza  
l'assistenza di testimoni, cui le parti, previo loro accordo e con il mio  
consenso, hanno rinunciato.

REGISTRATO A TRANIL - 7 GEN. 2000

N 16 SERIE 7  
PAGATE LIRE Duecento Duemila 750 000  
CUI L \_\_\_\_\_ PER IMPOSTA DI TRASCRIZIONE  
L \_\_\_\_\_ PER IN VIM IL DIRETTORE  
EL \_\_\_\_\_ ALLEGATI n \_\_\_\_\_ (Dott. Domenico Scarcella)



**PREMESSO**

Che, con determinazione dirigenziale n.241 del 12.11.99 Settore AA.GG. e n.810 del 18.11.99 R.G., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", il Comune stabiliva di rinnovare il contratto di locazione del vano in pianterreno avente accesso da Via Murri civ.10, della superficie di circa mq.70, destinato dal Comune a sede dell'Archivio Notarile Mandamentale.

Che tutte le condizioni contrattuali venivano riportate nella citata determinazione dirigenziale.

**CIO' PREMESSO**

Tra il Comune di Corato, in persona del Dirigente della Ripartizione AA.GG. Dott.ssa Maria Fiore e la Sig.ra Teresa Piccarreta Capozza, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. I**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. II**

La Sig.ra Piccarreta Capozza Teresa cede in locazione al Comune di Corato che, in persona del Dirigente della Ripartizione AA.GG. Studi e Programmazione, accetta un vano in pianterreno avente accesso da Via Murri civ.10, della superficie di mq. 70.

**ART. III**

La durata della locazione resta fissata in anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2000. Ai fini degli effetti degli artt. 28 - ultimo comma e 29 L.392/78 si evidenzia che trattasi di rinnovo della locazione.



*Handwritten signatures and notes on the left margin:*  
- Top signature: *Sturmy*  
- Middle signature: *Capozza*  
- Bottom signature: *Teresa Piccarreta*

Le parti convengono che il Comune possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso alla proprietaria mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.



#### ART. IV

Il canone di locazione resta fissato in £. 2.272.260 (lire duemilioniduecentosettantaduemiladuecentosessanta) da pagarsi all'inizio dell'annata locativa.

#### ART. V

Le spese di registrazione del contratto di locazione e quant'altro connesso, sono per metà a carico della proprietaria e per l'altra metà a carico del Comune.

#### ART. VI

Sono a carico del Comune tutte le spese indicate dall'art.9 della Legge 27.7.78 n.392, mentre restano a carico della proprietaria tutte le spese per la manutenzione straordinaria previste dall'art.1576 del Codice Civile.

#### ART. VII

Le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, su richiesta, ai sensi dell'art.1, comma 9 sexies della Legge 5.4.1985 n.118.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

#### ART. VIII

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo, si riportano alle disposizioni di cui alla Legge 27.7.78 n.392 e successive leggi in materia di locazione.

ART. IX

Le parti, nelle rispettive qualità, autorizzano l'Ufficio del Registro a riscuotere l'imposta per <sup>(a)</sup> il primo anno di locazione. 1) "sei anni" sostituisce "il primo anno".

ART. X

La proprietaria autorizza il Comune a trattenere, all'atto del pagamento del canone, la quota spese di registrazione.

Richiesto lo Segretario ho rogato il presente atto che ho letto alle parti, che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Atto dattiloscritto su due fogli bollati occupati in quattro facciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.

*Jon M...*  
*Giuseppe Piccarone Capasso*  
*[Signature]*

